

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri del comune di Pordenone CIG 76234004B1**

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO 1

E' intenzione di un consorzio stabile ex art 45, c. 2 , lett c) Dlgs 50/2016 e s.m.i. partecipare alla procedura individuando delle consorziate esecutrici, come previsto dal punto 5) del Vs. disciplinare.

All' art 7.5 è precisato che, il requisito dell'iscrizione al RUI di cui alla punto 7.1 lett b), deve essere posseduto "dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici". Invero tale richiesta non può essere soddisfatta in quanto l'iscrizione al RUI è permessa per legge solo alle società e/o persone fisiche ed il consorzio stabile non rientra ovviamente in nessuna delle due categorie. Il requisito è comunque posseduto dalle consorziate esecutrici, regolarmente iscritte al RUI, che in caso di consorzio stabile sono effettivamente i soggetti deputati a svolgere il servizio. Alla luce di tale precisazione, il Consorzio può validamente partecipare alla procedura?

RISPOSTA 1

I consorzi stabili, se assumono la forma della società consortile, possono iscriversi al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

QUESITO 2

a) Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a chiedere: la possibilità di visionare le polizze assicurative in essere tramite copia dei contratti che ci Vorrete sottoporre oppure tramite sopralluogo presso i Vostri Uffici in data a Voi più congeniale

b) la possibilità di ottenere le statistiche sinistri relative alle polizze in essere e, con particolare riferimento al contratto RCT/O, oltre all'indicazione dell'ammontare della soglia di autoritenzione del rischio (c.d. S.I.R.), il numero di sinistri medi annui ricadenti nella stessa.

c) conferma che con la previsione "per quanto riguarda i sinistri sotto franchigia, gli stessi verranno presi in carico dal broker solo alla scadenza dell'attuale contratto, stipulato con la ditta che gestisce il servizio, ovvero del 23 giugno 2019", [art. 1, punto 7 del capitolato di gara], si intenda che il broker debba provvedere alla gestione dei sinistri in S.I.R. per il tramite di un loss adjuster.

RISPOSTA 2

a) è possibile visionare i contratti assicurativi presso l'Ufficio Economato dell'Ente, previo appuntamento da concordare al tel.n. 0434/392347.

b) Il numero medio annuo di sinistri sotto franchigia, ricadenti nella polizza RCT-O, che può essere desunto dalla determinazione dirigenziale n. cron. 1228, in data 06/06/2018, avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA DEL COMUNE DI PORDENONE IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA – CIG ZD620CF8AF - MEGA SERVICES SpA DI MILANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" è di n. 50.

La soglia di autoritenzione del rischio (c.d. S.I.R.), riferita alla polizza RCT-O, è attualmente pari a euro 3.000,00.

c) Con riferimento all'art.1, punto 9, del capitolato di gara e precisamente "per quanto riguarda i sinistri sotto franchigia, gli stessi verranno presi in carico dal broker solo alla scadenza dell'attuale contratto, stipulato con la ditta che gestisce il servizio, ovvero del 23 giugno 2019", si intende che il broker debba provvedere alla gestione dei sinistri in S.I.R. utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente e comunque senza oneri a carico dell'Ente.

### QUESITO 3

- In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere di confermarci che, la cauzione provvisoria richiesta in originale (*cfr.* art. 10 del Disciplinare), possa essere presentata anche su supporto informatico (CD), contenente il file firmato digitalmente.
- Inoltre, siamo a chiedere conferma che la "Relazione Tecnica dei servizi offerti" non preveda un limite massimo di pagine.

### RISPOSTA 3

a) Indipendentemente dal supporto, la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte in originale e sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare sia il garante che il concorrente.

b) Non è previsto un limite di pagine.

### QUESITO 4

Analizzando la documentazione trasmessa per la gara d'appalto da Voi indetta relativamente a quanto in oggetto, all'art.10) Garanzia provvisoria del Capitolato di Gara, viene precisato che il massimale della garanzia, pari al 2% dell'importo a base di gara, deve essere pari ad €. 2.180,00 , salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Dal bando e dal disciplinare, tuttavia, l'importo contrattuale stimato imposte incluse è pari ad €. 70.185,85 con la conseguenza che il 2% risulterebbe un importo di € 1.403,71 (salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice). Vi chiediamo cortesemente indicarci quale è l'importo corretto da garantire.

### RISPOSTA 4

La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'importo a base d'asta (€ 1.403,71) salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### QUESITO 5

In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere di confermarci che, l'importo della cauzione provvisoria, da Voi indicato all'art. 10 del Disciplinare, pari ad € 2.180,00 sia corretto in quanto non corrisponde al 2% dell'importo stimato dell'appalto (pari ad € 70.185,85 indicato nei documenti di gara).

#### RISPOSTA 5

Vedi risposta 4

#### QUESITO 6

a) Se in relazione al punto 7.3 del disciplinare di gara - "requisiti di capacità tecnica e professionale" lettera a) – e al fine di dimostrare quanto richiesto sia possibile produrre le fatture debitamente quietanzate e/o in alternativa i certificati rilasciati dagli Enti Committenti ma attestanti i premi intermediati più in linea con la tipologia del servizio da prestare.

b) Al punto 10 del disciplinare di gara – garanzia provvisoria – viene individuato l'importo da garantire in euro 2.180,00, che tuttavia non corrisponde al 2% dell'importo posto a base di gara (70.185,85), si chiede pertanto di chiarire e specificare la somma corretta da garantire.

#### RISPOSTA 6

- In sede di partecipazione alla procedura il possesso dei requisiti risulta dalla compilazione del DGUE, successivamente la verifica avverrà ai sensi dell'art. 7.3 del Disciplinare di gara, attraverso l'Avcpass.
- Vedi risposta 4

#### QUESITO 7

Tra la documentazione amministrativa richiesta, si deve produrre la cauzione provvisoria in originale (pag. 14 del disciplinare di gara). Siamo a chiedere Vostra conferma che tale documento può essere prodotto in forma elettronica, con firma digitale del Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni.

#### RISPOSTA 7

Vedi risposta 3 a)

## QUESITO 8

Si chiede una ulteriore specifica al quesito che riportiamo di seguito per semplicità:

Se in relazione al punto 7.3 del disciplinare di gara - “requisiti di capacità tecnica e professionale” lettera a) – e al fine di dimostrare quanto richiesto sia possibile produrre le fatture debitamente quietanzate e/o in alternativa i certificati rilasciati dagli Enti Committenti ma attestanti i premi intermediati più in linea con la tipologia del servizio da prestare.

Ci riferiamo alla tipologia di documentazione da produrre validamente per poter assolvere il requisito specifico (in questa fase dichiariamo unicamente ma dobbiamo essere in possesso dei certificati per dimostrare successivamente mediante AVCPASS), atteso che al punto 7.3 del disciplinare, vengono indicate espressamente le modalità di comprova e la fattura emessa (e pagata nell'anno di riferimento dal cliente) per la consulenza e assistenza prestata ad Enti Pubblici e Aziende private non è contemplata. Diversamente, i certificati rilasciati dalle diverse amministrazioni alla voce importo recano i premi intermediati, coerentemente con l'attività tipica del broker di assicurazione (sempre nell'ambito di un servizio di assistenza e consulenza e gestione del pacchetto assicurativo).

## RISPOSTA 8

In sede di comprova del requisito sarà richiesto agli Enti indicati dal concorrente sia l'ammontare del premio intermediato che la percentuale di spettanza del broker.

## QUESITO 9

Per quanto riguarda i sinistri sotto franchigia, gli stessi verranno presi in carico dal broker solo alla scadenza dell'attuale contratto stipulato con la ditta MEGA SERVICE Spa, che gestisce il servizio sino al 23 giugno 2019; si chiede conferma circa la volontà dell'Ente di provvedere alla gestione dei sinistri in S.I.R. per il tramite di un loss adjuster, con modalità analoga a quella in corso ed, eventualmente se l'onere del servizio posto in essere dal loss adjuster debba intendersi a carico del broker.

## RISPOSTA 9

Vedi risposta 2, lett. c).